

La Cassazione chiarisce i limiti della nozione di appartenenza a persona estranea al reato

# Prescrizione, confisca ampia

## L'immobile frutto dell'illecito può essere sempre requisito

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE  
E GIULIA MARIA MENTASTI

**C**onfisca ad ampio raggio anche se il reato è prescritto: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale, sezione seconda, n. 19539 del 16 maggio 2024, che ha affermato che il bene immobile acquistato con l'impiego delle somme ottenute dalla realizzazione del reato, nel caso di specie corruzione, costituisce profitto suscettibile di confisca diretta, e quindi sempre confiscabile anche nel caso in cui sia intervenuta la prescrizione, non rilevando in tal caso che l'illecito sia stato commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p., ovvero della norma che disciplina l'operatività della confisca proprio nell'ipotesi di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. La Suprema Corte ha inoltre chiarito i limiti entro cui possa essere invocata la nozione, tale da escludere l'apprensione del bene, di "appartenenza a persona estranea al reato".

**Il caso.** Nel caso in esame, l'imputato era stato riconosciuto in primo e secondo grado colpevole, e condannato, per il reato di corruzione di cui all'art. 318 c.p., per aver ricevuto indebitamente, per l'esercizio dei suoi poteri di pubblico ufficiale, utilità economiche consistenti nella messa a disposizione di denaro per diverse centinaia di migliaia di euro, impiegato per l'acquisto di un immobile in Roma, intestato alla moglie, del quale era stata disposta la confisca ai sensi dell'art. 322-ter c.p. Si tratta di quella norma secondo la quale, nel caso di condanna, o di patteggiamento, per uno dei delitti previsti dagli artt. da 314 a 320 c.p., è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Arrivati al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione aveva tuttavia annullato senza rinvio la sentenza, essendo il reato nel frattempo estinto per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale limitatamente alla confisca, misura che era stata confermata.

**L'art. 578-bis c.p.p.** Ricorrendo per Cassazione, la

Prescrizione del reato e confisca	
<b>Art. 578-bis c.p.p.</b>	Art. 578-bis c.p.p. - Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis c.p. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter c.p., il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.
<b>Confisca diretta e per equivalente</b>	Come confermato da Cass. pen. n. 19539/2024, per i reati commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• non si può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente</li> <li>• mentre si può disporre, a norma dell'art. 240 c. 2 n. 1 c.p., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter c.p., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che <ul style="list-style-type: none"> <li>- vi sia stata una precedente pronuncia di condanna</li> <li>- e l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto sia rimasto inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio</li> </ul> </li> </ul>

difesa, per quanto ora interessa, sosteneva l'erronea applicazione dell'art. 578-bis c.p.p., ovvero di quella norma che dispone testualmente che, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis c.p. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter c.p., il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Si tratta di disposizione introdotta dall'art. 6 dlgs 21/2018, e che soltanto con la legge 3/2019 è stata integrata mediante l'aggiunta anche del riferimento alla confisca di cui all'art. 322-ter c.p.p.

**La tesi della difesa.** Rilevava in particolare il ricorrente che, seppur l'art. 578-bis c.p.p. consenta al giudice dell'impugnazione di disporre la confisca anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, tuttavia, essendo stata introdotta in tale disposizione anche la confisca di cui all'art. 322-ter c.p.p. solo con legge n. 3/2019, la misura di sicurezza così marcatamente afflittiva non avrebbe potuto trovare applicazione in relazione a fatti intervenuti anteriormente alla sua previsione normativa, quale quello contestato al ricorrente come commesso nel giugno 2013. Il ricorrente contestava anche che l'immobile potesse ritenersi profitto del

reato, in ragione del fatto che era stato acquistato con il denaro corrisposto dal corrotto, e sosteneva che soltanto la somma da questo erogata avrebbe potuto qualificarsi profitto del reato.

**Prescrizione e confisca diretta e per equivalente.** Dunque, la Cassazione, ha confermato che la disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Cass. pen., Sez. U., n. 4145/2022). Ciò premesso, ha tuttavia ritenuto come nel caso di specie l'applicabilità dell'art. 322-ter c.p.p. fosse stata riconosciuta trattandosi di ablazione del profitto del reato, sul presupposto che l'immobile in oggetto, assoggettato a confisca diretta, era stato acquistato con i fondi erogati al pubblico ufficiale, nonché frutto dell'investimento ed impiego di tali somme. A tal proposito la Suprema Corte ha ricordato che il diritto vivente si è stabilizzato nel ritenere che non si possa disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, mentre si possa disporre, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 1 c.p., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter c.p. la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, sempre a condizio-

ne che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto sia rimasto inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Cass. pen., n. 31617/2015.).

**Profitto, acquisto di beni immobili e confisca diretta.** Uniformandosi a tali principi, nel caso di specie, la pronuncia di annullamento aveva riconosciuto correttamente l'applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all'art. 322-ter c.p. trattandosi di confisca diretta del profitto del reato. La sentenza aveva quindi smentito l'assunto difensivo secondo cui l'immobile non avrebbe potuto ritenersi profitto delittuoso, e si era uniformata alla giurisprudenza di legittimità in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter c.p., secondo la quale il bene immobile costruito con l'immediato reimpiego del provento del delitto di malversazione ai danni dello Stato costituisce il "profitto" del reato e, pertanto, è suscettibile di confisca diretta e non per equivalente (cfr. Cass. pen., n. 7896/2017, che, in motivazione, ha altresì precisato che qualora l'immobile sia stato realizzato solo in parte con il reimpiego delle somme provento del reato, la confisca deve essere limitata all'importo delle somme illecitamente conseguite).

**L'appartenenza a persona estranea al reato.**

Ciò chiarito, la Suprema Corte aveva invece rimesso alla Corte territoriale di verificare se operasse la clausola di salvaguardia prevista dalla stessa norma e che esclude la confisca nel caso in cui il bene appartenga a persona estranea al reato. E la Corte territoriale, con un percorso argomentativo ritenuto dagli Ermellini immune da vizi logici o giuridici, aveva dato adeguatamente conto anche dell'effettiva riferibilità al reo dell'immobile, essendo la moglie mera intestataria formale del bene. La pronuncia in esame ha infatti ricordato come la consolidata giurisprudenza della Cassazione in tema di confisca, esclude che integri la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per rea-

**La Cassazione esclude che integri la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene utilizzato per realizzare il reato stesso**

lizzare il reato stesso, nel caso in cui emerga da precisi elementi di fatto che l'intestazione sia del tutto fittizia e che l'autore dell'illecito abbia, in realtà, la sostanziale disponibilità del bene (Cass. pen., n. 44136/2023). Si tratta di giurisprudenza costantemente seguita negli anni, e coerente anche con l'ormai risalente pronuncia delle Sezioni Unite n. 9/1999, non potendosi né considerare estraneo al reato il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi e utilità, né tutelare il diritto del terzo allorquando costui abbia tratto vantaggio dall'altrui attività criminosa, e dovendo, anzi, riconoscersi la sussistenza, in una simile evenienza, di un collegamento tra la posizione del terzo e la commissione del fatto-reato. La sentenza impugnata, ad avviso della Suprema Corte, non si poneva in alcun modo in contrasto con tali principi, non emergendo, dal percorso argomentativo della Corte territoriale, alcun affidamento incolpevole della moglie nella liceità dell'acquisto dell'immobile. Tale motivo di impugnazione è stato pertanto ritenuto infondato.